



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 dicembre 2012
(OR. en)**

**18855/2/11
REV 2**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0094 (CNS)**

**PI 194
OC 106**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO** relativo all'attuazione di una
cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela
brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine di consultazione per la Croazia: 14.12.2012

REGOLAMENTO (UE) N. .../2012 DEL CONSIGLIO

del

**relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore
dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria
con riferimento al regime di traduzione applicabile**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 118, secondo comma,

vista la decisione 2011/167/UE del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria¹,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo²,

deliberando secondo la procedura legislativa speciale,

¹ GU L 76 del 22.3.2011, pag. 53.

² GU C ... del ..., pag. ...

considerando quanto segue:

- (1) A norma della decisione 2011/167/UE, Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito ("Stati membri partecipanti") sono stati autorizzati a instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria.
- (2) A norma del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria^{1*}, taluni brevetti europei concessi dall'Ufficio europeo dei brevetti ("UEB") secondo le norme e le procedure della Convenzione sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973, riveduta il 17 dicembre 1991 e il 29 novembre 2000 ("CBE"), dovrebbero, su richiesta del titolare del brevetto, beneficiare dell'effetto unitario negli Stati membri partecipanti.
- (3) È opportuno che il regime di traduzione per i brevetti europei che beneficiano dell'effetto unitario negli Stati membri partecipanti ("brevetto europeo con effetto unitario") sia istituito mediante un regolamento distinto, conformemente all'articolo 118, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE").

¹ GU L ... del ..., pag. ...

* GU: si prega di inserire il numero e la data del regolamento di cui al documento PE-CONS 72/11 e di completare il riferimento in nota.

- (4) Conformemente alla decisione 2011/167/UE, il regime di traduzione per i brevetti europei con effetto unitario dovrebbe essere semplice ed efficiente in termini di costi. Esso dovrebbe corrispondere a quello previsto nella proposta di regolamento del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea, presentata dalla Commissione il 30 giugno 2010, unitamente agli elementi di compromesso proposti dalla presidenza nel novembre 2010 che hanno riscosso un ampio sostegno in seno al Consiglio.
- (5) Tale regime di traduzione dovrebbe assicurare la certezza del diritto e incentivare l'innovazione e, in particolare, favorire le piccole e medie imprese (PMI). Esso dovrebbe rendere l'accesso al brevetto europeo con effetto unitario e al sistema brevettuale in generale più facile, meno costoso e giuridicamente sicuro.
- (6) Dal momento che l'UEB è responsabile della concessione di brevetti europei, è opportuno che il regime di traduzione per il brevetto europeo con effetto unitario si basi sulla procedura in vigore presso l'UEB. Tale regime dovrebbe mirare a conseguire il necessario equilibrio tra gli interessi degli operatori economici e il pubblico interesse, in termini di costo del procedimento e di disponibilità delle informazioni tecniche.

- (7) Fatte salve le disposizioni transitorie, se il fascicolo di un brevetto europeo con effetto unitario è stato pubblicato conformemente all'articolo 14, paragrafo 6, della CBE, non dovrebbe essere necessaria alcuna altra traduzione. L'articolo 14, paragrafo 6, della CBE stabilisce che il fascicolo di un brevetto europeo è pubblicato nella lingua del procedimento presso l'UEB e contiene una traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali dell'UEB.
- (8) In caso di controversia riguardante un brevetto europeo con effetto unitario, è legittimo esigere che il titolare del brevetto, su richiesta del presunto contraffattore, fornisca una traduzione integrale del brevetto in una lingua ufficiale dello Stato membro partecipante in cui ha avuto luogo la presunta contraffazione o dello Stato membro nel quale è domiciliato il presunto contraffattore. Il titolare del brevetto dovrebbe inoltre fornire, su richiesta del tribunale competente negli Stati membri partecipanti per le controversie riguardanti il brevetto europeo con effetto unitario, una traduzione integrale del brevetto nella lingua utilizzata nel procedimento dinanzi a tale tribunale. Tali traduzioni non dovrebbero essere effettuate mediante mezzi automatici e dovrebbero essere fornite a spese del titolare del brevetto.

- (9) In caso di controversia concernente una domanda di risarcimento, il tribunale adito dovrebbe prendere in considerazione il fatto che, prima di poter disporre di una traduzione nella sua lingua, il presunto contraffattore può aver agito in buona fede, senza sapere o senza aver avuto motivi ragionevoli per sapere che stava violando il brevetto. Il tribunale competente dovrebbe valutare le circostanze del singolo caso e, inter alia, considerare se il presunto contraffattore sia una PMI che opera solamente a livello locale, la lingua del procedimento dinanzi all'UEB e, durante il periodo transitorio, la traduzione trasmessa unitamente alla richiesta di effetto unitario.
- (10) Per agevolare l'accesso ai brevetti europei con effetto unitario, in particolare per le PMI, i richiedenti dovrebbero poter depositare la propria domanda di brevetto presso l'UEB in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione. Quale misura complementare, taluni richiedenti che ottengano un brevetto europeo con effetto unitario e che abbiano depositato una domanda di brevetto europeo in una delle lingue ufficiali dell'Unione che non è una lingua ufficiale dell'UEB e che abbiano la residenza o la principale sede di attività in uno Stato membro, dovrebbero ricevere rimborsi supplementari delle spese di traduzione dalla lingua della domanda di brevetto verso la lingua del procedimento dinanzi all'UEB, oltre a quanto attualmente previsto presso l'UEB. Tali rimborsi dovrebbero essere gestiti dall'UEB conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) n. .../2012*.

* GU: si prega di inserire il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS 72/11.

- (11) Al fine di promuovere la disponibilità di informazioni sui brevetti e la divulgazione delle conoscenze tecnologiche, è opportuno disporre prima possibile di traduzioni automatiche delle domande di brevetto e dei fascicoli in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. L'UEB è impegnato nello sviluppo di traduzioni automatiche, che sono uno strumento molto importante per migliorare l'accesso alle informazioni sui brevetti e divulgare ampiamente le conoscenze tecnologiche. La disponibilità tempestiva di traduzioni automatiche di alta qualità dei fascicoli e delle domande dei brevetti europei in tutte le lingue ufficiali dell'Unione favorirà tutti gli utenti del sistema brevettuale europeo. La traduzione automatica è un aspetto fondamentale della politica dell'Unione europea. Tali traduzioni automatiche dovrebbero servire unicamente a fini informativi e dovrebbero essere prive di effetti giuridici.
- (12) Durante il periodo transitorio, prima che sia disponibile un sistema di traduzioni automatiche di alta qualità in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, la richiesta di effetto unitario di cui all'articolo 9 del regolamento UE n. /2012* dovrebbe essere accompagnata da una traduzione integrale in inglese del fascicolo del brevetto, se la lingua del procedimento dinanzi all'UEB è il francese o il tedesco, o in una delle lingue ufficiali degli Stati membri che sia una lingua ufficiale dell'Unione, se la lingua del procedimento dinanzi all'UEB è l'inglese. Tali modalità garantirebbero che durante il periodo transitorio tutti i brevetti europei con effetto unitario siano disponibili in inglese, che costituisce la lingua abitualmente utilizzata nel settore della ricerca tecnologica e delle pubblicazioni internazionali. Inoltre, tali modalità garantirebbero che, per i brevetti europei con effetto unitario, siano pubblicate traduzioni in altre lingue ufficiali degli Stati membri partecipanti. Tali traduzioni non dovrebbero essere effettuate con mezzi automatici e la loro elevata qualità dovrebbe contribuire alla formazione dei motori di traduzione da parte dell'UEB. Esse migliorerebbero inoltre la divulgazione delle informazioni sui brevetti.

* GU: si prega di inserire il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS 72/11.

- (13) È opportuno che il periodo transitorio termini non appena siano disponibili traduzioni automatiche di alta qualità in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, su riserva di una valutazione regolare e oggettiva della qualità da parte di un comitato di esperti indipendenti costituito dagli Stati membri partecipanti nel quadro dell'Organizzazione europea dei brevetti e composto di rappresentanti dell'UEB e degli utenti del sistema brevettuale europeo. Considerato lo stato dello sviluppo tecnologico, non si può considerare che il periodo massimo per lo sviluppo di traduzioni automatiche di alta qualità superi dodici anni. Di conseguenza, il periodo transitorio dovrebbe terminare dodici anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, salvo non sia stato deciso di porre fine a tale periodo anticipatamente.
- (14) Poiché le disposizioni sostanziali applicabili al brevetto europeo con effetto unitario sono disciplinate dal regolamento (UE) n. .../2012* e sono integrate dal regime di traduzione previsto dal presente regolamento, quest'ultimo dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data del regolamento (UE) n. .../2012*.
- (15) Il presente regolamento non pregiudica le norme che disciplinano il regime linguistico delle istituzioni dell'Unione istituito conformemente all'articolo 342 TFUE e il regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea¹. Il presente regolamento si basa sul regime linguistico dell'UEB e non dovrebbe essere considerato alla stregua di un nuovo regime linguistico specifico per l'Unione, né un precedente volto a creare un regime linguistico limitato in qualsiasi futuro strumento giuridico dell'Unione.

* GU: si prega di inserire il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS 72/11.

¹ GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58.

- (16) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, segnatamente la creazione di un regime di traduzione uniforme e semplice per i brevetti europei con effetto unitario, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire, se del caso, mediante una cooperazione rafforzata, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento attua una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, autorizzata dalla decisione 2011/167/UE in relazione al regime di traduzione applicabile.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) "brevetto europeo con effetto unitario", un brevetto europeo che beneficia dell'effetto unitario negli Stati membri partecipanti in virtù del regolamento (UE) n .../2012*;
- b) "lingua del procedimento", la lingua utilizzata nel procedimento dinanzi all'UEB, come definita dall'articolo 14, paragrafo 3, della Convenzione sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973, riveduta il 17 dicembre 1991 e il 29 novembre 2000 ("CBE").

* GU: si prega di inserire il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS 72/11.

Articolo 3

Regime di traduzione per il brevetto europeo con effetto unitario

1. Fatti salvi gli articoli 4 e 6 del presente regolamento, se il fascicolo di un brevetto europeo che beneficia dell'effetto unitario è stato pubblicato conformemente all'articolo 14, paragrafo 6, della CBE, non sono necessarie ulteriori traduzioni.
2. La richiesta di effetto unitario di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. .../2012* è presentata nella lingua del procedimento.

Articolo 4

Traduzione in caso di controversia

1. In caso di controversia relativa ad una presunta contraffazione di un brevetto europeo con effetto unitario, il titolare del brevetto fornisce, su richiesta e secondo la scelta di un presunto contraffattore, una traduzione integrale del brevetto europeo con effetto unitario in una lingua ufficiale dello Stato membro partecipante nel quale ha avuto luogo la presunta contraffazione o dello Stato membro nel quale è domiciliato il presunto contraffattore.
2. In caso di controversia riguardante un brevetto europeo con effetto unitario, il titolare del brevetto fornisce nel corso del procedimento giudiziario, su richiesta del tribunale competente negli Stati membri partecipanti per le controversie riguardanti i brevetti europei con effetto unitario, una traduzione integrale del brevetto nella lingua utilizzata nel procedimento dinanzi a tale tribunale.

* GU: si prega di inserire il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS 72/11.

3. Il costo delle traduzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è a carico del titolare del brevetto.
4. In caso di controversia riguardante una domanda di risarcimento, il tribunale adito valuta e prende in considerazione, in particolare se il presunto contraffattore è una PMI, una persona fisica o un'organizzazione senza fini di lucro, un'università o un'organizzazione pubblica di ricerca, se il presunto contraffattore abbia agito senza sapere o senza avere motivi ragionevoli di sapere che stava violando il brevetto europeo con effetto unitario, prima di poter disporre della traduzione di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

Gestione di un regime di compensazione

1. Dato che le domande di brevetto europeo possono essere presentate in qualsiasi lingua a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della CBE, gli Stati membri partecipanti, conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) n. .../2012^{*}, assegnano all'UEB, ai sensi dell'articolo 143 della CBE, il compito di gestire un regime di compensazione per il rimborso di tutti i costi di traduzione entro un massimale per i richiedenti che depositano le domande di brevetto presso l'UEB in una delle lingue ufficiali dell'Unione che non sia una lingua ufficiale dell'UEB.
2. Il regime di compensazione di cui al paragrafo 1 è alimentato dalle tasse di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. .../2012^{*} ed è disponibile unicamente per le PMI, le persone fisiche, le organizzazioni senza fini di lucro, le università e gli istituti pubblici di ricerca che hanno la residenza o la sede principale di attività in uno Stato membro.

^{*} GU: si prega di inserire il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS 72/11.

Articolo 6
Misure transitorie

1. Durante un periodo transitorio che comincia dalla data di applicazione del presente regolamento, la richiesta di effetto unitario di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. .../2012* è presentata unitamente a quanto segue:
 - a) se la lingua del procedimento è il francese o il tedesco, una traduzione integrale in inglese del fascicolo del brevetto europeo; o
 - b) se la lingua del procedimento è l'inglese, una traduzione integrale del fascicolo del brevetto europeo in un'altra lingua ufficiale dell'Unione.
2. Conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) n./2012*, gli Stati membri partecipanti assegnano all'UEB, ai sensi dell'articolo 143 della CBE, il compito di pubblicare le traduzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo prima possibile dopo la data di presentazione della richiesta di effetto unitario di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. .../2012*. Il testo di tali traduzioni è privo di effetti giuridici e serve unicamente a fini informativi.

* GU: si prega di inserire il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS 72/11.

3. Sei anni dopo la data di applicazione del presente regolamento, e successivamente ogni due anni, un comitato di esperti indipendenti effettua una valutazione oggettiva della disponibilità di traduzioni automatiche di alta qualità delle domande e dei fascicoli di brevetti in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, nel quadro del sistema sviluppato dall'UEB. Tale comitato di esperti è istituito dagli Stati membri partecipanti nel quadro dell'Organizzazione europea dei brevetti ed è composto da rappresentanti dell'UEB e delle organizzazioni non governative che rappresentano gli utenti del sistema brevettuale europeo invitate dal consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti in qualità di osservatori, conformemente all'articolo 30, paragrafo 3, della CBE.
4. Sulla base della prima delle valutazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, e successivamente ogni due anni sulla base delle valutazioni successive, la Commissione presenta una relazione al Consiglio e, se del caso, formula proposte per porre fine al periodo transitorio.
5. Se non si pone fine al periodo transitorio sulla base di una proposta della Commissione, tale periodo termina dodici anni dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 7
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014 o dalla data di entrata in vigore dell'accordo su un tribunale unificato dei brevetti, se successiva.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri partecipanti conformemente ai trattati.

Fatto a, il

Per il Consiglio
Il presidente
